



AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1 / 2023

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTENASO.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Considerato:

il numero elevato di richieste presentate dall'Area Tecnica del Comune di Castenaso, nonché da imprese edili, da privati, da società quali GRUPPO HERA, ENEL, TELECOM o enti gestori di servizi di pubblica utilità, con le quali vengono richiesti provvedimenti atti a stabilire obblighi, divieti e limitazioni su strade comunali e vicinali al fine di consentire temporaneamente lo svolgimento dei lavori di carattere stradale inerenti la manutenzione e/o il ripristino delle utenze erogate, potature, traslochi, manutenzione di edifici e/o strutture ed altri lavori che comportano comunque una modifica alla viabilità stradale;

Ritenuto:

- indispensabile adottare un nuovo provvedimento che disciplina la viabilità stradale, garantendo sia la sicurezza per la circolazione sia quella prevista per il regolare svolgimento dei lavori sopra indicati, a sostituzione del precedente emesso con ordinanza n.29/2021.

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21-bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107 comma 3 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.S.;

Per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili alla regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

la modifica temporanea della circolazione veicolare e pedonale su strade urbane ed extraurbane, limitatamente a quelle di pertinenza comunale e vicinale dell'intero territorio del comune di Castenaso e per i soli fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ripristino delle utenze erogate, potature, traslochi, manutenzione di edifici e/o strutture ed altri lavori che comportano l'occupazione temporanea della sede stradale con conseguente modifica alla viabilità, mediante:

- l'istituzione del senso unico alternato mediante restringimento della carreggiata asimmetrica a destra (figura II-19, art. 90 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada), all'occorrenza regolato da movieri e/o dispositivi mobili all'uopo predisposti (lanterne semaforiche, etc..), avendo cura di garantire un'adeguata fluidità al traffico veicolare;
- l'attuazione delle chiusure di tratti della sede stradale, limitatamente ai casi in cui siano possibili adeguati percorsi alternativi,
- la chiusura della sede stradale per lavori improrogabili diurni, previsti dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con riapertura delle aree interessate durante il periodo serale e successiva chiusura nei giorni immediatamente successivi, nonché per lavori di carattere particolare tali da richiedere la chiusura della sede stradale in modo continuativo e per tutta la durata delle opere;
- l'istituzione di un percorso pedonale protetto, all'occorrenza sito sul lato opposto della carreggiata o adeguati percorsi alternativi;
- l'installazione di idonea segnaletica temporanea di divieto di sosta e fermata con rimozione, limitatamente ai casi in cui sia indispensabile avere la sede stradale oggetto dell'occupazione, libera da veicoli in sosta;
- l'apposizione, in base alle aree interessate dai lavori, di idonea segnaletica del limite di velocità fino a 30 Km/h., a seconda della tipologia del cantiere, delle caratteristiche della sede stradale e tipologia del traffico veicolare.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sostituisca il precedente emesso con ordinanza n. 29/2021 del 23.07.2021,
- entri in vigore dalla data di pubblicazione e abbia validità fino a sua revoca.

Che la ditta incaricata dei lavori ed individuata quale titolare del provvedimento, si faccia carico di:

- provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- comunicare all'indirizzo email: poliziale@comune.castenaso.bo.it, prima dell'inizio dei lavori che necessitano di occupazione della sede stradale, i luoghi di intervento anche mediante l'invio di un cronoprogramma settimanale. Nello stesso sarà **indicato il nominativo ed il recapito telefonico di reperibilità del responsabile dei lavori**, nonché la durata dei lavori e la dimensione dell'area occupata. Nel caso di chiusura totale del traffico veicolare in una strada o parte di essa, la ditta dovrà preventivamente prendere accordi con questo Comando di Polizia Locale, circa le modalità con cui attuare la sospensione temporanea del traffico;
- rendere noto con **un preavviso di almeno 48 ore**, il tratto di strada interessato dai lavori mediante l'apposizione della presente Ordinanza alla segnaletica stradale temporanea, con avviso di "MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE" così come previsto dal D.Lvo 285/92, la stessa dovrà contenere l'indicazione temporale della validità ed il riferimento del numero del presente provvedimento;
- accertare che i segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, siano posizionati a cura del personale delle società operanti, **almeno 48 ore prima** dell'entrata in

vigore della presente Ordinanza, riportandone il periodo di validità ed il numero di riferimento del provvedimento autorizzativo, compilando il modello dell'allegato "A" che è parte integrante della presente, con obbligo di trasmissione a mezzo indirizzo email: poliziale@comune.castenaso.bo.it;

- garantire in ogni momento l'ingresso e l'uscita dagli accessi afferenti le attività commerciali e dalle abitazioni e proprietà private, in conformità dell'adeguata segnaletica secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori;
- provvedere, per tutta la durata dei lavori sopra prospettati e per il tempo strettamente necessario, all'installazione, vigilanza, manutenzione della necessaria segnaletica, secondo quanto disposto dal combinato agli articoli dal 30 al 43 del DPR. 495/92 e dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo", dal Nuovo Codice della Strada - D.L.vo 285/92, nonché secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal Servizio di Polizia Locale;
- coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione temporanea;
- provvedere, al termine dei lavori, al ripristino della segnaletica stradale preesistente e dell'intero tratto della sede stradale comprese le sue pertinenze;
- provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 04/03/2013 (GU. n. 67 del 20/03/2013) recante "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- provvedere, nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dai lavori e/o dall'occupazione del suolo pubblico, disciplinare obbligatoriamente la viabilità con "movieri" muniti di apposita paletta (fig. II 403, art. 42 del d.P.R. 495 del 1992) e giubbetti ad alta visibilità;
- consentire in deroga alle limitazioni del presente provvedimento, l'accesso nel tratto interessato dai lavori, agli automezzi adibiti al trasporto pubblico, al soccorso e alle Forze di Polizia;
- garantire che la viabilità ed i lavori di restrizione delle carreggiate nelle vie principali di attraversamento e scorrimento (in particolare durante il primo giorno di insediamento del cantiere) non inizino prima delle ore 9,00, mentre sulle strade secondarie, non inizino prima delle ore 8,30;
- garantire nei cantieri insiti su più giorni di lavoro, la salvaguardia degli orari previsti del riposo (prima delle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 20,00) dalle lavorazioni di carattere particolarmente rumoroso, eccetto lavorazioni urgenti e improrogabili di valenza pubblica o in caso di cantieri mobili con durata temporale particolarmente limitata;
- garantire nei sensi unici alternati, che la carreggiata libera non sia mai inferiore a m. 3,50 al fine di consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

MANDA

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- all'Area Tecnica del Comune di Castenaso per quanto di competenza;

AVVERTE

- i titolari della presente di farsi carico di ritirarne copia, la quale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo, in mancanza, l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione; in caso di rifiuto di esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi;
- la presente Ordinanza è emessa ai soli fini della disciplina della circolazione stradale e non costituisce titolo autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico, che dovrà necessariamente essere richiesto ai competenti Uffici Comunali, anche ai fini tributari, oppure, qualora la stessa interessi aree di sosta assoggettate a pagamento, al concessionario delle stesse.

INFORMA CHE:

contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni centoventi dalla sua pubblicazione.

AVVISA

- che a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;
- che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della Strada", nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

[Lì, 17/01/2023](#)

[IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O](#)
[BIGNAMI CRISTINA](#)
[\(Sottoscritto digitalmente ai sensi](#)
[dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.\)](#)



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 1 del 17/01/2023

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTENASO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 17/01/2023 al 01/02/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 02/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GRANITO PIETRO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)